

Reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'estinzione della
procedura esecutiva

Nel procedimento esecutivo n. 207/05 R.G.E.N., avanti il Tribunale di Udine, ex
Sezione distaccata di Palmanova, promosso da:

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle sas, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Barbara Baratto Vogliano del Foro di Treviso,
elettrivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Paglionico del Foro di
Udine

contro

ANDREON FRANCESCO, con gli avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela
Bottega del Foro di Treviso, elettrivamente domiciliati presso lo studio l'avv.
Mascherin Andrea del Foro di Udine

Il signor **Andreon Francesco** (C.F. NDRFNC35R26E726D), nato a Lugagnano Val
d'Arda (PC) il 26.10.1935 e residente a Conegliano (TV), in via Benedetto Croce n.
59, rappresentato e difeso dall'Avv. **Giovanni Bonotto** (C.F.
BNTGNN54A19C957V - pec giovannibonotto@pec.ordine.avvocaitreviso.it) e
dall'Avv. **Emanuela Bottega** (C.F. BTMNL68H44D505C - pec
emanuelabottega@pec.ordineavvocaitreviso.it) entrambi del foro di Treviso con
studio ivi sito in Largo Porta Altina n. 6 (tel. 0422/411154, fax 0422/541395), con
domicilio presso lo studio dell'Avv. **Mascherin Andrea** (C.F.
MSCNDR59D13L483U - pec andrea.mascherin@avvocatiudine.it) sito in Via
Cavour n. 26 - 33100 Udine (UD), giusta procura a margine dell'istanza di estinzione
della procedura esecutiva ex art. 172 disp. att. c.p.c. dd. 10.03.14,

PREMESSO

- che con istanza ex art. 172 disp. att. c.p.c., depositata in data 12.03.2014, il
signor **Andreon Francesco** (esecutato) chiedeva che venisse dichiarata estinta
la procedura esecutiva n. 207/05 R.G.E.N., Tribunale di Udine, ex sez.

*T. Note lo du note la Andreon
SRL ASKE DE RLO*

distaccata di Palmanova, con la quale la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas, in persona del legale rappresentante aveva sottoposto a pignoramento le quote detenute da Andreon Francesco nella società ECHO s.r.l. con sede in Lignano Sabbiadoro (UD) via Arco del Maestrale n.10/D;

1) • che, in relazione a questa procedura, l'istante Andreon Francesco aveva evidenziato che vi era stata opposizione all'esecuzione, con conseguente sospensione della esecuzione stessa, e di aver integralmente pagato quanto precettato nelle more dell'opposizione;

2) • che l'opposizione si era conclusa con il rigetto della domanda dell'opponente con sentenza n. 33/2010 Tribunale di Udine Sez. Distaccata di Palmanova, depositata in data 15.03.2010;

3) • che la creditrice esecutante, nelle more integralmente soddisfatta non aveva ripreso l'attività espropriativa, omettendo tuttavia di attivarsi per la estinzione della esecuzione, preferendo semplicemente negare consenso alla estinzione e opporsi alla cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli presso il Registro delle Imprese di Udine;

4) • che, in seguito, la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas, è divenuta anzi debitrice delle somme ottenute per obbligo di ripeterle integralmente, in seguito alla estinzione del processo ex art.393^{pr} per mancata riassunzione del giudizio di rinvio dalla Cassazione (con travolgimento e messa nel nulla della stessa sentenza costituente il titolo esecutivo da cui era sorta l'esecuzione 207/05 R.G.E.N., Tribunale di Udine, sez. distaccata di Palmanova);

5) • che pertanto il credito per le spese legali dell'opposizione è stato espropriato con procedura di pignoramento presso terzi, dalla creditrice della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle - obbligata a ripeterne l'intera somma a suo tempo percepita in esecutivis - al debitore Andreon Francesco, per cui anche quel credito (comunque nuovo e diverso da quello esecutivamente azionato contro lo stesso Andreon Francesco) si è estinto per compensazione;

6) • che, in ogni caso, anche prima della estinzione del suo credito per compensazione, nessun atto di intervento od altro atto idoneo era mai stato

posto in essere dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas per l'eventuale credito delle spese di cui alla sentenza 33/2010 Trib. Udine Sez.

- Palmanova, nella procedura 207/2005, rimasta ferma per anni;

5) • che, a prescindere dal fatto che il titolo esecutivo (sentenza Tribunale di Treviso n.1319/2000) è venuto meno e che la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas è divenuta debitrice di quanto percepito in forza di essa verso la ditta pagatrice per conto di Andreon Francesco, **nessun credito sussiste sulla base della esecuzione avviata, né esiste ad oggi alcun titolo di credito a favore della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle nei confronti del sig. Andreon Francesco a qualsiasi titolo;**

6) • che il Giudice, rigettava la suddetta istanza di estinzione per motivi legati alla sussistenza di supposte ragioni di credito – su una chimerica “*ripetizione della ripetizione*”, ovvero sull'accoglimento della opposizione promossa dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1347/2009 R.G. Tribunale di Treviso: persino delle doglianze di cui al procedimento n. 2642/2010 R.G. Tribunale di Treviso (definita) ovvero la procedura esecutiva presso terzi dove è stato emesso il provvedimento di compensazione dell'eventuale ulteriore debito residuale;

7) • Che il Giudice dell'esecuzione ha frainteso la contestazione su cifre in discussione come elemento di convincimento del *non completo soddisfacimento* delle pretese dell'esecutante, **contestazione peraltro totalmente assente nella memoria di costituzione nel procedimento;**

8) • Che, come la questione delle spese della opposizione di cui alla citata sentenza 33/2010, anche questa questione dei possibili “controcriti” (peraltro eventualmente futuri e alquanto improbabili) nulla ha a che vedere con lo stato degli atti dell'esecuzione 207/2005 e con qualsivoglia altro titolo possa attualmente vantare la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle (integralmente pagata per il titolo che ha dato origine alla esecuzione avviata) nei confronti di Andreon Francesco;

Tanto premesso si osserva un dato estremamente rilevante che costituisce vizio grave della pronuncia

- che la sentenza, non notificata, è passata in giudicato in data 15.3.2011 nessuna delle parti avendo interposto appello;
- che il Giudice dell'istanza ha accertato e dichiarato che nessuna delle parti ha presentato alcun ricorso di riassunzione del procedimento esecutivo nei sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di opposizione all'esecuzione,
- che il Giudice dell'istanza di estinzione non ha tratto le conclusioni, univoche e precise, dettate dal successivo art. 630 c.p.c. che recita: *"Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza."*
- che *abnorme* appare la deliberata conferma della sospensione della presente esecuzione disposta con provvedimento del G.E. d.d.17.12.2005.
- che, in base al sopra richiamato art. 630 c.p.c., l'unico provvedimento che il Giudice - quand'anche avesse voluto accreditare la tesi del non completo soddisfacimento e quale fosse la parte istante del rilevato *lapsus calami* - vista la mancata riassunzione della procedura sospesa nell'ambito della opposizione ex art. 615 c.p.c., doveva pronunciare, anche d'ufficio, era per l'estinzione del procedimento per inerzia dell'esecutante e mancata riassunzione a norma del combinato disposto degli artt. 632 e 630 c.p.c.;
- che tale estinzione doveva essere pronunciata non solo perché era stato estinto ogni debito corrispondente al titolo azionato ma anche perché non c'è altra conseguenza possibile alla accertata inattività delle parti dopo il rigetto della opposizione, su una procedura esecutiva che continua a vincolare un bene della vita, con grave danno per una società paralizzata, a fronte di una perdurante manifestazione di inerzia e dunque ab iso dell'esecutante.

* * *

Tanto premesso i sottoscritti avvocati ut supra legittimati chiedono che codesto Tribunale voglia, in accoglimento dei motivi tutti esposti in questo atto,